



La prima udienza del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater cod. proc. civ.

avv. Valeria Mazzoletti, *partner*

ASLA – Associazione Studi Legali Associati, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Corso di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati
XIV edizione - Milano, 19 maggio 2021

www.orsingher.com



Le caratteristiche del procedimento sommario di cognizione

- Processo **alternativo** a quello ordinario, caratterizzato da una cognizione piena ma con **forme processuali semplificate**.
- Utilizzabile per la proposizione di tutte le domande tipiche del processo di cognizione: **accertamento, condanna e costitutive**.
- Consente l'ottenimento di un provvedimento emesso sotto forma di **ordinanza**, ma con **efficacia analoga** a quella attribuita alla **sentenza**.
- Principale tratto distintivo del rito sommario: **ampia discrezionalità del giudice** nella trattazione del procedimento e nelle modalità di assunzione delle prove.



La natura del procedimento secondo la giurisprudenza

Trib. Varese, ord. 18 novembre 2009: qualifica il rito sommario di cognizione come «*rito semplificato di cognizione*» e ciò sulla scorta di puntuali argomentazioni, ed in particolare:

- laddove si trattasse di riti ontologicamente differenziati, il passaggio tra il rito sommario e ordinario (e viceversa) non sarebbe ipotizzabile
- la L. 69/2009 riconduce i procedimenti civili a tre riti di cognizione tra cui vi è il rito sommario: la sua collocazione nell'ambito dei procedimenti civili di natura contenziosa esclude che il procedimento sommario di cognizione possa ricomprendersi tra le tutele sommarie;
- l'ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione è idonea a passare in giudicato ex art. 2909 cod. civ., perciò non può che trattarsi di un processo di cognizione, alternativo a quello a cognizione piena.

Si vedano inoltre:

- Cass., Sez. Un., 10 luglio 2012, ord. n. 11512: «...*l'adozione del rito sommario **non esclude la natura cognitiva e non cautelare** del procedimento, del resto esplicitamente affermata dalla rubrica del capo 3 bis , del codice di rito ...*»
- Cass., 14 maggio 2013, ord. n. 11465: la «**sommarietà**» non riguarda «*la cognizione del giudice ma esclusivamente la semplificazione e la destrutturazione della **fase istruttoria***».



Criteri di scelta tra rito sommario e rito ordinario (1)

- Il punto nodale è rappresentato dalle **esigenze istruttorie** della controversia e dal grado di probabilità che, in ragione delle stesse, il rito sommario **sia convertito in ordinario** (art. 702-ter cod. proc. civ.).
- Il rito sommario potrà essere preferito, in linea di massima:
 - per cause di carattere **documentale** che non richiedono verifiche complesse;
 - per liti basate su **fatti** sostanzialmente e prevedibilmente **pacifici**;
 - per controversie che implicino solo, o essenzialmente, la soluzione di **questioni di diritto**.
- La prospettiva in cui l'attore deve porsi è quella di una **prognosi sulla complessiva materia del contendere** come risultante anche dalle difese del convenuto.



Criteri di scelta tra rito sommario e rito ordinario

- Il Giudice, nel valutare la procedibilità del rito sommario, **non** opera una valutazione *prima facie* di **fondatezza** della domanda, **bensì** una verifica circa l' **idoneità di un'istruttoria semplice e deformalizzata** al fine di risolvere la controversia.
- All'esito dell'istruttoria sommaria, il Giudice definirà la vertenza alla luce di un **convincimento pieno** e non di un mero apprezzamento circa la verosimiglianza delle ragioni delle parti (come accade invece in sede cautelare).
- La scelta del rito sommario può rivelarsi rischiosa: dalla valutazione preliminare il giudice potrebbe ritenere sufficiente un'istruttoria sommaria, ma comunque respingere le domande dell'attore; ciò in quanto la conversione del rito non è l'unica alternativa all'accoglimento della domanda proposta in via sommaria.



Criteri di scelta tra rito sommario e rito ordinario (2)

- Il Giudice, nel valutare la procedibilità del rito sommario, **non** opera una valutazione *prima facie* di **fondatezza** della domanda, **bensì** una verifica circa l' **idoneità di un'istruttoria semplice e deformalizzata** al fine di risolvere la controversia.
- All'esito dell'istruttoria sommaria, il Giudice definirà la vertenza alla luce di un **convincimento pieno** e non di un mero apprezzamento circa la verosimiglianza delle ragioni delle parti (come accade invece in sede cautelare).
- La scelta del rito sommario può rivelarsi rischiosa: dalla valutazione preliminare il giudice potrebbe ritenere sufficiente un'istruttoria sommaria, ma comunque respingere le domande dell'attore; ciò in quanto la conversione del rito non è l'unica alternativa all'accoglimento della domanda proposta in via sommaria.



Criteri di scelta tra rito sommario e rito ordinario (3)

- Ampi **poteri concessi al giudice per la gestione del procedimento**: la trattazione può esaurirsi in un'unica udienza (es. richieste di termini per lo svolgimento di attività difensive, quali il deposito di memorie per replicare alla comparsa di risposta del convenuto, possono non essere accolte dal giudice).
- Peculiare **disciplina della domanda riconvenzionale**: è disposta la **separazione** dalla domanda principale ogniqualvolta, solo per quest'ultima, sia possibile un'istruttoria sommaria (rischio di duplicazione di decisioni eventualmente contraddittorie).
- L'**intera causa** deve essere convertita nel rito ordinario in caso di connessione «forte» tra le due domande (pregiudizialità, continenza, accessorietà, ecc.) (Prot. proc. somm. di cogn., Osservatorio di Verona, 2010, cfr. infra).



Procedimento sommario di cognizione: ambito di applicazione

Applicabile nelle cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione **monocratica** (art. 50-ter cod. proc. civ.).



Quindi non **applicabile** nelle cause:

- ove il Tribunale giudica in composizione collegiale (art. 50-bis cod. proc. civ., fra le quali, ad esempio, le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima);
- di competenza del Giudice di Pace;
- di competenza della Corte d'Appello come giudice di primo grado;
- è controversa l'applicabilità del procedimento sommario alle cause sottoposte ad altro rito speciale (laburistico e locatizio).
- Laddove la domanda non sia di competenza del Tribunale monocratico, il Giudice, con ordinanza non impugnabile, **ne dichiara l'inammissibilità** ai sensi dell'art. 702-ter cod. proc. civ.



Atto introduttivo

- Forma della domanda: **ricorso** (che deve contenere tutti requisiti previsti dall'art. 163 cod. proc. civ., salvo la fissazione della data della prima udienza).
 - Secondo parte della dottrina (LUISO) appare improprio che l'avvertimento riguardante le decadenze del convenuto di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. sia contenuto nel ricorso: sarebbe stato più opportuno prevedere che tale avvertimento fosse inserito nel decreto di fissazione di udienza.
 - Con riferimento all'obbligo di esperire il tentativo di **mediazione**, secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. Trib. Torino, ord. 23 marzo 2015 e Trib. Varese, ord. 20 gennaio 2012), anche nel processo sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ. trova applicazione la mediazione obbligatoria, non essendo il rito a determinare l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversia.
- Il ricorso *ex art. 702-bis* cod. proc. civ., a seguito dell'avvenuta notificazione, **può essere oggetto di trascrizione** ai sensi del combinato disposto degli artt. 2652, 2653 e 2658 cod. civ.



Costituzione delle parti

- L'attore **deposita il ricorso e il fascicolo** di parte ➡ da questo momento si producono gli **effetti processuali della domanda** (prevenzione ai fini della litispendenza, della continenza e della connessione; *perpetuatio iurisdictionis* ex art. 5 cod. proc. civ.; *perpetuatio legitimationis* ex art. 111 cod. proc. civ.).
- La cancelleria forma il fascicolo d'ufficio e viene designato il Giudice.
- Il Giudice fissa, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti ed assegna al convenuto termine per la costituzione che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza (a differenza del procedimento ordinario, non è previsto un termine più lungo per la comparizione del convenuto che si trova all'estero).
- Il ricorso e il decreto devono essere notificati al convenuto, a cura dell'attore e anche a mezzo P.E.C., almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione (quindi notifica **almeno 40 giorni prima** dell'udienza = 30+10; parte della dottrina (TEDOLDI) ritiene che la notifica debba perfezionarsi entro il termine minimo di trenta giorni prescritto *ex lege* non bastando che l'atto sia avviato alla notifica ➡ da questo momento si producono anche gli **effetti sostanziali della domanda** (quali, a titolo esemplificativo, l'interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. e l'impedimento delle decadenze).
- **Deposito della comparsa** di costituzione e del **fascicolo** di parte, a cura del **convenuto**.

N.B. al rito sommario di cognizione **si applica** la disciplina della **sospensione** feriale (salvo che si tratti di controversie di cui all'art. 92 Ord. Giud. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) o in materie di lavoro e previdenziali, laddove a queste ultime si ritenga applicabile il procedimento sommario).



Comparsa di costituzione del convenuto

- Nella comparsa di risposta tempestivamente depositata il convenuto deve proporre le sue difese, prendere posizione sui fatti posti a fondamento delle domande formulate dal ricorrente, produrre documenti e indicare mezzi di prova e, **a pena di decadenza**:
 - proporre domande riconvenzionali. La **Corte Costituzionale** (C. Cost. 4 novembre 2020, n. 253) ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art 702-ter, co. 2, ultimo periodo, cod. proc. civ. nella parte in cui "non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.". Prima dell'intervento della Corte, infatti, nel momento in cui veniva proposta una domanda riconvenzionale avente ad oggetto una questione pregiudiziale alla domanda principale e che rientrava nella competenza del tribunale in composizione collegiale, il giudice adito poteva solamente dichiararne l'inammissibilità, obbligando il convenuto a proporre la domanda in un altro processo e aprendo la strada ad un **potenziale contrasto di giudicati**.
 - La Corte (dopo aver ripercorso in breve l'istituto del procedimento sommario di cognizione affermando quell'orientamento della Cassazione che ne riconosce la natura di giudizio a cognizione piena, seppur con una destrutturazione formale del procedimento), stabilisce che la pronuncia di inammissibilità di cui all'art 702-ter, co. 2 cod. proc. civ. non può applicarsi senza tenere conto della connessione tra le domande, occorrendo quindi attribuire al giudice il potere di garantire il *simultaneus processus* quando la domanda riconvenzionale porti alla cognizione del giudice una questione pregiudiziale alla domanda principale.



Comparsa di costituzione del convenuto

- formulare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra queste, rientra anche l'eccezione di arbitrato, come recentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 5 giugno 2019, n. 15300 «*Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38 c.p.c., comma 3, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri [...]. Il convenuto inoltre, nella comparsa di risposta, 'a pena di decadenza deve proporre le... eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio'. Tra queste, come sopra s'è detto, rientra certamente anche l'eccezione di incompetenza per essere la controversia devoluta ad arbitri*»);
- presentare istanza di chiamata in causa di terzi (la norma menziona solo la chiamata in garanzia, ma gli interpreti riconoscono l'ammissibilità di qualunque "tipo" di chiamata di terzo in giudizio).
- non si rinviene un'esplicita disciplina della reazione dell'attore alle domande e alle eccezioni proposte dal convenuto in comparsa di risposta né, soprattutto, alcuna espressa barriera preclusiva per le istanze istruttorie e per la produzione di documenti. Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che, nel silenzio della legge, le parti non subiscano limitazioni, potendo formulare richieste istruttorie e produzioni documentali fino a che la causa non venga trattenuta in decisione (MENCHINI, BALENA e, recentemente, anche Cass. 7 gennaio 2021, n. 46), ovvero fino alla prima udienza (FERRI; Cfr. Cass. 18 dicembre 2015 n. 25547); un secondo orientamento ritiene, al contrario, che le preclusioni istruttorie maturino in coincidenza con gli atti introduttivi (TEDOLDI; Cfr. Cass. 5 ottobre 2018, n. 24538; Corte d'Appello di Genova, 21 giugno 2019).



La prima udienza

Nell'ambito della prima udienza, il Giudice dovrà verificare:

la propria **competenza** per materia, territorio e valore



la propria **competenza** per materia, territorio e valore

la sussistenza dei **presupposti processuali di cui all'art. 183, primo comma**, cod. proc. civ. (es.: la regolarità della costituzione delle parti, della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, l'integrazione del contraddittorio, etc. ...)



la sussistenza dei **presupposti processuali di cui all'art. 183, primo comma**, cod. proc. civ. (es.: la regolarità della costituzione delle parti, della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, l'integrazione del contraddittorio, etc. ...)

la sussistenza dei **presupposti per l'applicazione del rito sommario di cognizione** alla domanda principale e a quella riconvenzionale (principalmente si tratta di verificare se la causa rientri tra quelle di competenza del Tribunale monocratico)



la sussistenza dei **presupposti per l'applicazione del rito sommario di cognizione** alla domanda principale e a quella riconvenzionale (principalmente si tratta di verificare se la causa rientri tra quelle di competenza del Tribunale monocratico)

la possibilità d'istruire la causa secondo il procedimento sommario di cognizione



la possibilità d'istruire la causa secondo il procedimento sommario di cognizione



***Switch*: dal rito sommario di cognizione al rito ordinario ... procedimentale**

Come abbiamo appena visto, nel corso della prima udienza, il Giudice potrà decidere di **mutare il rito**, fissando, con ordinanza non impugnabile, l'udienza ex art. 183 cod. proc. civ.

*«Se ritiene che **le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria**, il giudice, con ordinanza non impugnabile, **fissa l'udienza di cui all'articolo 183**. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II» (art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ.).*



***Switch*: dal rito sommario di cognizione al rito ordinario secondo la giurisprudenza**

App. Milano, 5 novembre 2019: «L'apprezzamento delle esigenze (sostanziali e/o processuali) suscettibili di giustificare la conversione del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. è rimesso alla valutazione insindacabile del giudice, che si manifesta con apposita ordinanza, definita espressamente non impugnabile dall'art. 702-ter, comma 2 [rectius, comma 3], c.p.c.. Ai fini di tale apprezzamento, il giudice è chiamato a esaminare, per un verso, l'oggetto della causa e i fatti costitutivi della domanda; per altro verso, l'impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto, insieme alle eventuali richieste istruttorie formulate o comunque prospettate quale *thema probandum*. All'esito di tali valutazioni, tenuto conto della complessità della causa, il giudice potrà quindi prefigurarsi il percorso che, a suo modo di vedere, si prospetta per la decisione e, dunque, verificarne la compatibilità con le forme semplificate (proprie del rito sommario)»

Cass., 5 ottobre 2018, n. 24538: «La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis"»



(segue) *Switch*: dal rito sommario di cognizione al rito ordinario secondo la giurisprudenza

Cass. 7 dicembre 2018, n. 31801: «qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena; sicché, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o dell'art. 337 c.p.c., comma 2)»



***Switch* procedimentale: ... dal rito ordinario al rito sommario di cognizione**

Con il Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito con modifiche dalla L. 162 del 2014, è stata introdotta anche la possibilità opposta e dunque, laddove il Giudice, adito con atto di citazione notificato successivamente al 11 dicembre 2014, rilevi che la causa possa essere trattata con le forme più snelle del procedimento sommario di cognizione, **potrà pronunciare con ordinanza la conversione** del rito: «*Nelle cause in cui il **tribunale** giudica **in composizione monocratica**, il giudice **nell'udienza di trattazione**, valutata la **complessità della lite** e **dell'istruzione probatoria**, può disporre, **previo contraddittorio** anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che **si proceda a norma dell'articolo 702-ter** e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria» (art. 183-bis cod. proc. civ.).*



***Switch* procedimentale: ... dal rito ordinario al rito sommario di cognizione ... in pratica**


- In sede di prima udienza di comparizione il Giudice potrà valutare la **complessità della lite nonché dell'istruzione probatoria** con riferimento a:
 - fatti costitutivi della domanda attorea;
 - difese svolte dal convenuto e/o dal terzo (eccezioni ed eventuali domande riconvenzionali);
 - impianto probatorio offerto dalle parti, con riferimento sia a quanto già dedotto sia a quanto deducibile in base al *thema probandum*.
- Laddove, alla luce della valutazione condotta, **ritenga sufficiente un'istruzione sommaria** della causa, il Giudice, **previo contraddittorio** con le parti sul punto, ordinerà la **conversione** del rito con ordinanza non impugnabile.
- In conseguenza della conversione, il Giudice inviterà le parti a presentare, nella medesima udienza, le istanze istruttorie.
- Su richiesta delle parti, il Giudice **potrà** concedere termini (15 giorni + 10 giorni per prova contraria) per il deposito di memorie istruttorie, fissando una nuova udienza all'esito della quale pronuncerà ordinanza.



Le fasi successive

Domanda riconvenzionale:

Qualora la domanda riconvenzionale necessiti un'istruzione **non sommaria**, il giudice **dovrà disporre la separazione delle cause** (art. 702-ter, quarto comma, cod. proc. civ.):

- amplissima discrezionalità in capo all'organo giudicante;
- Rischio  potenziale contrasto dei giudicati.

Fase di trattazione:

Alla prima udienza, il Giudice «...omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli **atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento** richiesto ...» (art. 702-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).

Fase decisoria:

- Il rito sommario di cognizione si conclude con un'**ordinanza provvisoriamente esecutiva**, che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione; l'ordinanza è idonea a passare in giudicato se non impugnata.
- Detta ordinanza contiene la **pronuncia sulle spese** ai sensi degli articoli 91 e segg. cod. proc. civ.
- La forma dell'ordinanza permette al Giudice di essere **conciso** e di limitarsi a fornire la propria statuizione nonché una **succinta** motivazione.



L'appello nel procedimento sommario di cognizione

- L'ordinanza conclusiva del procedimento, **se non appellata entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione**, dà luogo a giudicato sostanziale *ex art. 2909 cod. civ.* (cfr. Cass., 27 settembre 2017, n. 22674). In ambito amministrativo, l'ordinanza resa nell'ambito di un procedimento sommario di cognizione, laddove non appellata, può dunque essere oggetto di giudizio di ottemperanza (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, 22 agosto 2019, n. 1434; T.A.R. Campania Napoli, 11 dicembre 2018, n. 7097).
- La succinta motivazione delle ordinanze decisorie potrebbe comportare una maggiore difficoltà nell'individuazione dei motivi di impugnazione e, conseguentemente, maggior difficoltà nella redazione dell'appello.



L'appello nel procedimento sommario di cognizione

- Il procedimento in fase di gravame si svolgerà secondo le regole previste per il procedimento ordinario di appello, con due sole eccezioni:
 - **decorrenza del termine d'impugnazione** dalla comunicazione dell'ordinanza; la Suprema Corte ha affermato che «*la comunicazione deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, non potendo farsi decorrere il termine breve di impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente*» (cfr. Cass., 5 settembre 2019, n. 22241; Cass., 23 marzo 2017, n. 7401); in mancanza della comunicazione o della notificazione, si applicherà il termine «lungo» dell'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento (cfr. Cass., 13 dicembre 2019, n. 32961; Cass., 27 giugno 2018, n. 16893);
 - In tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione, la Cass., 13 dicembre 2019, n. 32961, cit., specifica che «*[...] nel caso dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 6, la decorrenza comincia 'dalla sua comunicazione o notificazione'. Se quindi l'ordinanza è emessa in udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace ma non è presente, non vi sarà comunicazione, perché ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, l'ordinanza si ritiene conosciuta. Nel caso invece in cui l'ordinanza è emessa fuori udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace, a quest'ultima la cancelleria effettuerà la comunicazione (che deve essere integrale quanto a motivazione e dispositivo [...]). Nel caso, infine, in cui l'ordinanza è emessa in udienza o fuori udienza e la parte interessata ad appellarla è contumace, si rientra nello schema classico: o la parte vittoriosa attiva la decorrenza del termine breve mediante la notifica dell'ordinanza, o viene applicato il termine lungo ex art. 327 c.p.c.*». Sul punto si veda anche Cass. 20 aprile 2020, n. 7970, per la quale: «*In tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l'ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell'udienza stessa, equivalendo la pronuncia e lettura in tale sede a comunicazione ai sensi degli articoli 134 e 176 del Cpc*».



(segue) L'appello nel procedimento sommario di cognizione

- **regime dei *nova***: nuovi mezzi di prova e nuovi documenti ammessi quando (i) il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione ovvero (ii) la parte dimostri di non aver potuto proporli nel corso del procedimento per causa ad essa non imputabile (ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. nel giudizio di appello ordinario, sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti solo qualora ricorra l'ipotesi di cui al punto ii).
- **Non si applica il c.d. «filtro d'ammissibilità»** di cui all'art. 348-bis, primo comma, cod. proc. civ. (esenzione che appare peraltro in contrasto con la natura di giudizio a cognizione piena che caratterizza il procedimento *ex art. 702-bis* e ss. cod. proc. civ.).
- Il termine breve di trenta giorni per l'appello non è stato considerato lesivo del principio generale del diritto di difesa di cui all'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea nonché dell'art. 6 CEDU (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2467).
- La sentenza d'appello sarà **ricorribile in Cassazione**.



Il rito sommario «speciale» del Decreto c.d. «Taglia-riti»

Il Decreto Legislativo n. 150/2011 (*«Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»*) ha eliminato i 33 riti speciali esistenti in ambito civile, **ric conducendo ad una sistemica tripartita il sistema giurisdizionale:**

➡ **Rito ordinario di cognizione - Rito del lavoro - Rito sommario di cognizione** ←

Negli artt. da 14 a 30 del D. Lgs. 150/2011 è prevista l'applicazione di un **rito sommario obbligatorio**, in larga parte mutuato sul modello di cui agli artt. 702-*bis* ss. cod. proc. civ., ad una serie di controversie caratterizzate dalla presenza di un oggetto circoscritto e determinato, ovvero da una bassa complessità istruttoria.

Tra le fattispecie soggette al rito sommario obbligatorio:

- controversie relative alla liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (Tribunale in composizione collegiale);
- impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (Corte d'Appello);
- impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Tribunale in composizione collegiale);
- controversie sul mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini comunitari o loro familiari (Tribunale in composizione monocratica);



(segue) Il rito sommario «speciale» del Decreto c.d. «Taglia-riti»

- controversie in tema di espulsione dei cittadini extracomunitari (Giudice di Pace);
- azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo (Corte d'Appello);
- controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (Tribunale in composizione monocratica);
- controversie in materia di discriminazione (Tribunale in composizione monocratica);
- controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (Corte d'Appello).

Il 19 maggio 2021, salvo ulteriori differimenti, entra in vigore **la nuova disciplina della *class action***: ai sensi dell'art. 840-ter cod. proc. civ. introdotto da tale legge, la domanda per l'azione di classe dovrà proporsi con ricorso avanti alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale e il procedimento sarà regolato dal rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis e seguenti.



(segue) Il rito sommario «speciale» del Decreto c.d. «Taglia-riti»

L'art. 3 del «Decreto Taglia-riti, rubricato «disposizioni comuni», prevede che : «1. *Nelle controversie disciplinate dal Capo III [dall'art. 14 all'art. 30], **non si applicano** i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile.*

2. *Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.*

3. *Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è **competente la corte di appello in primo grado** il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile» (art. 3 D. Lgs. 150/2011).*

Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 4485: «A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, **art. 14**, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 [relativa alla liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato], come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: **a)** o con un **ricorso ai sensi dell'art. 702-bis** c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal combinato disposto dell' art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs.; **b)** o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli **artt. 633 c.p.c. e segg.**, l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali (...) degli artt. 648, 649, 653 c.p.c. (...) Resta, invece, **esclusa** la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli artt. 702 bis. c.p.c. e segg.». In senso conforme Cass., 26 settembre 2019, n. 24069; Cass., 14 maggio 2019, n. 12796; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26778; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24515.



(segue) Il rito sommario «speciale» del Decreto c.d. «Taglia-riti»

N.B. secondo recente giurisprudenza della Suprema Corte, il rito sommario «speciale» di cui al D.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è applicabile sia alle ipotesi in cui la controversia riguardi la determinazione del compenso, il *quantum*, sia in presenza di contestazioni relative all'esistenza del rapporto professionale dedotto o, in generale, all'*an debeat*. Cfr. Cass., 26 settembre 2019, n. 24069, cit.; Cass., 8 gennaio 2019, n. 210.



Bilancio sul procedimento sommario di cognizione

Si registra un sostanziale insuccesso dello strumento processuale. Ecco un campione:

		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
MILANO	Giudizi introdotti con rito a cognizione ordinaria	20.094	20.219	24.867
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702-bis cod. proc. civ.)	3.849	1.730	2.455
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	19%	9%	10%
ROMA	Giudizi introdotti con rito a cognizione ordinaria	36.540	38.979	39.801
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702-bis cod. proc. civ.)	5.858	6.409	8.658
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	16%	16%	22%
NAPOLI	Giudizi introdotti con rito a cognizione ordinaria	16.413	18.212	18.144
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702-bis cod. proc. civ.)	2.326	1.379	1.502
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	14%	8%	8%
TORINO	Giudizi introdotti con rito a cognizione ordinaria	8.519	8.810	11.598
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702-bis cod. proc. civ.)	2.282	1.042	1.083
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	27%	12%	9%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G.P.S. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa



Bilancio sul procedimento sommario di cognizione

Procedimenti Civili di Cognizione Ordinaria dei Tribunali Ordinari con il dettaglio del Rito Sommario di Cognizione (702-bis) - Anni 2011 -2019

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Iscritti Cognizione Ordinaria	389.390	374.867	397.806	376.021	360.980	351.790	350.461	356.567
<i>di cui Iscritti Rito Sommario di Cognizione 702-bis</i>	<i>11.315</i>	<i>28.383</i>	<i>27.805</i>	<i>34.160</i>	<i>50.100</i>	<i>57.703</i>	<i>39.106</i>	<i>43.012</i>
<i>Iscritti Impugnazione ex 35 D.Lvo 25/2008 – 110032 (Protezione Internazionale)</i>				3.114	11.388	28.120	4.128	1.260
<i>Percentuale Iscritti Rito Sommario sul totale Iscritti di CO</i>	3%	8%	7%	9%	14%	16%	11%	12%
<i>Percentuale Iscritti Rito Sommario sul totale Iscritti di Cognizione Ordinaria (al netto della Protezione Internazionale)</i>	3%	8%	7%	8%	11%	8%	10%	11%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G.P.S. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
Aggiornamento al 21 maggio 2020



Il procedimento sommario di cognizione nella sua pratica applicazione



L'applicabilità del rito secondo la giurisprudenza

- **È esclusa** se esulano dalla competenza del Tribunale monocratico non solo la domanda principale, ma anche le eventuali domande riconvenzionali (art. 702-ter, primo comma, cod. proc. civ.).
 - C. Cost. 4 novembre 2020, n. 253: «Qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito ... [può] disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.»
- **Può essere esclusa**, secondo una parte della giurisprudenza, con riguardo a taluni riti speciali o a specifici giudizi di competenza del Tribunale monocratico (cfr. *infra*).
- **Non può essere esclusa** con esclusivo riferimento all'oggetto della domanda:
 - Corte d'Appello di Roma, 31 luglio 2017, n. 5208: «L'**elemento decisivo** per valutare la percorribilità o meno del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. è **l'attività istruttoria da svolgere** e non anche l'oggetto della domanda o la tipologia della controversia; l'applicabilità del rito predetto, pertanto, non dipende dalla complessità delle cause, facili o difficili in base all'oggetto della domanda ed alle questioni da trattare e decidere, bensì tra cause che richiedono **un'attività istruttoria articolata e complessa** e **cause che richiedono un'istruzione breve e semplice**, o, addirittura, **non richiedono affatto attività istruttoria**, da individuarsi esclusivamente in base al thema probandum proposto dalle parti....».
 - In applicazione di questi principi, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il rito sommario anche in relazione ad azioni revocatorie (ordinarie e fallimentari; cfr. Tribunale di Prato, 9 novembre 2009) e ad altre azioni «ad oggetto complesso».



Sommarietà dell'istruzione secondo la giurisprudenza – in generale

- Cass., 14 marzo 2017, n. 6563: «La verifica della **compatibilità** tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui all'art. 702 c.p.c. e ss. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento **non** alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'**intero complesso delle difese e argomentazioni**, che vengano svolte in quel dato giudizio: tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questione in discussione».
- Tribunale di Torino, ord. 3 dicembre 2013: «l'**oggetto della verifica** non sono soltanto le deduzioni istruttorie articolate dalle parti, ma il **complesso delle difese svolte** dalle stesse, ovvero principalmente i **fatti allegati** dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, ma anche le **argomentazioni giuridiche** che ciascuna parte adduce e **finanche la dimensione soggettiva della controversia**, nel senso che il coinvolgimento, necessario od opportuno, di parti ulteriori rispetto a quelle originarie, può contribuire a rivelare la necessità di trattare la lite con il giudizio ordinario».
- Tribunale di Milano, ord. 11 luglio 2013: «La **valutazione di compatibilità del rito sommario di cognizione rispetto alla complessità dell'istruttoria** necessaria per la decisione della domanda, deve essere compiuta considerando la **tipologia di istruttoria da compiersi, per quantità e qualità di atti istruttori necessari per accertare i fatti** giuridici allegati a fondamento della domanda e delle eccezioni sollevate, considerando le contestazioni e le questioni non contestate (che pertanto non necessitano di attività istruttoria per il loro accertamento) e considerando le prove che le parti hanno dedotto nei rispettivi atti di costituzione».



Sommarietà dell'istruzione secondo la giurisprudenza – in generale

- Tribunale di Campobasso, sent. 9 maggio 2013: «L'**elemento decisivo** per valutare la percorribilità o meno del rito sommario è l'**attività istruttoria da svolgere** e non anche l'oggetto della domanda o la tipologia della controversia. L'applicabilità del rito in questione **non dipende dalla complessità delle cause**, facili o difficili **in base all'oggetto della domanda** ed alle questioni da trattare e decidere, bensì tra cause che richiedono un'attività istruttoria articolata e complessa e **cause che richiedono un'istruzione breve e semplice** (o, addirittura, non richiedono affatto attività istruttoria) da individuarsi esclusivamente **in base al thema probandum** proposto dalle parti».
- Tribunale di Catanzaro, ord. 6 giugno 2011: «La possibilità di un' **istruzione 'sommatoria'** deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria 'superficiale'» bensì «come **istruttoria 'marginale', 'snella' e 'veloce'**. Ora, la **marginalità** dell'istruttoria deve essere ravvisata **quando appaiono prevalenti le questioni in diritto** sollevate dalle parti ovvero **quando assume una valenza assorbente la prova precostituita documentale** ex art. 187, primo comma, c.p.c. In conseguenza, la **sommarietà** dell'istruttoria deve essere **associata**, non solo alla sua valenza marginale rispetto alle questioni e alle prove precostituite prodotte, ma **anche alla natura costituenda dell'istruttoria da espletare**. In definitiva, la marginalità dell'istruttoria dovrà essere valutata rispetto ai mezzi di prova costituendi richiesti dalle parti, in confronto alle questioni in diritto sollevate e ai documenti prodotti».



(Segue) Sommarietà dell'istruzione secondo la giurisprudenza – in generale

- Tribunale di Milano, ord. 18 maggio 2017: «È indubbio che il giudice istruttore, laddove intenda procedere agli atti di istruzione rilevanti (qualora le parti non abbiano già dedotto i propri mezzi di prova), abbia il **potere di fissare un termine per le deduzioni istruttorie**, tanto a prova diretta, quanto a quella contraria (...) »; potere che trova fondamento negli artt. 152 e 175 c.p.c. «Il decorso del termine ordinatorio senza la richiesta di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio, ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività».



Sommarietà dell'istruzione secondo la giurisprudenza – in generale

- Corte d'Appello di Ancona, 12 aprile 2016: «La norma dell'art. 702-ter comma 3 c.p.c. (...) stabilisce- il mutamento in rito ordinario qualora "le difese svolte dalle parti richiedano un'**istruzione non sommaria**". La non sommarietà dell'istruzione deve valutarsi non tanto con riferimento all'oggetto della domanda o alla tipologia della controversia, quanto, piuttosto, alla **complessità dell'istruttoria necessaria per la decisione della domanda**, e quindi in relazione alle **prove necessarie per la decisione**, sulla base delle difese assunte dalle parti. A tal fine la distinzione tra cause assoggettabili o meno al rito sommario è non già quella tra cause oggettivamente complesse e cause semplici, bensì tra cause che richiedono un'attività istruttoria articolata e complessa e cause in cui l'istruttoria può essere condotta in modo deformalizzato e con rapidità.» (in senso conforme, Tribunale di Mondovì, ord. 12 novembre 2009).
- Tribunale di Torino, ord. 11 febbraio 2010: condivide l'orientamento del Tribunale di Mondovì, e sottolinea come «nel caso di specie, la **copiosa documentazione prodotta**» dal ricorrente e «il **comportamento processuale di parte convenuta** rendono irrilevante l'espletamento della prova orale per interpellato e per testi dedotta da parte attrice [...] e **consentono la decisione immediata della causa sulla base degli atti**».



(Segue) Sommarietà dell'istruzione secondo la giurisprudenza – in generale

- Tribunale di Varese, ord. 18 novembre 2009: «il giudice è chiamato a valutare: l'**oggetto del processo** ed i **fatti costitutivi** della domanda, nonché l'**impostazione complessiva del sistema difensivo** del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni di fatto e di diritto controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già formulate o comunque prospettate quale thema probandum».
- Tribunale S. Angelo Lombardi, ord. 20 novembre 2009: «la **pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti** (prove orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione bancaria e di scritture private), imponendo necessariamente il dipanarsi dell'istruzione per numerose udienze, rende in concreto **non praticabile l'istruzione sommaria** della causa [...]».



Sommarietà dell'istruzione secondo la giurisprudenza specifici mezzi di prova

- Cass., 29 gennaio 2014, n. 1904: *"Il rito sommario previsto dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., [...], non impone una decisione allo stato degli atti, dovendo il giudice, pur nella particolarità del rito, **procedere all'attività istruttoria appropriata al tipo di controversia trattata ed anche a nominare un consulente tecnico d'ufficio**, il quale, ove la documentazione al riguardo fornita dalle parti sia incompleta od insufficiente, può provvedere alla ricerca ed all'acquisizione degli elementi di comparazione [...]"*».
- Tribunale di Taranto, ord. 2 marzo 2010: *«[...]quantunque l'ambito elettivo di applicazione del procedimento sommario sia quello dei giudizi in cui l'accertamento dei fatti è fondato su documenti prodotti dalle parti, **l'istruttoria possa consistere anche nell'assunzione di prove costituenti** come la **testimonianza** (a condizione che pochi siano i fatti da accertare [...]) e pochi siano anche i testi da escutere), ad anche nell'espletamento della **consulenza tecnica d'ufficio**, purché avente ad oggetto la valutazione di fatti di non particolare complessità e tali da non richiedere indagini prevedibilmente lunghe»* (sulla compatibilità della consulenza tecnica d'ufficio con il procedimento sommario di cognizione, vedi anche Corte d'Appello Campobasso, 31 gennaio 2017; Tribunale Cosenza, ord. 27 settembre 2014).
- Tribunale di Bologna, ord. 29 ottobre 2009: secondo cui **l'istruzione probatoria orale** è *«**compatibile con la struttura del rito sommario solamente qualora sia limitata ad un numero esiguo di testi, da escutere su limitate circostanze di fatto; infatti, solamente in questo caso lo svolgimento di un'istruzione probatoria orale è compatibile con la radicale deformalizzazione**»*.



Sommarietà dell'istruzione – i protocolli dei Tribunali

Criteria per individuare la sommarietà

(Schema sul proc. somm. di cogn., Tribunale di Modena, 21 dicembre 2009; Prot. proc. somm. di cogn., Osservatorio di Verona, 2010):

- la decisione riguarda solo la soluzione di questioni di diritto;
- i fatti di causa non sono oggetto di contestazione;
- la causa è documentale;
- la prova può essere raggiunta mediante presunzioni;
- l'attività istruttoria può esaurirsi in tempi brevi (prove testimoniali con pochi capitoli e pochi testi);
- la CTU, se necessaria, non deve apparire lunga, né complessa.

Prot. proc. sommario di cognizione, Osservatorio romano giust. civile, 4 febbraio 2010: la sommarietà si traduce esclusivamente in una semplificazione dello svolgimento del procedimento e, in particolare, nella deformalizzazione dell'attività istruttoria.



L'appello avverso l'ordinanza *ex art. 702-ter* cod. proc. civ. secondo la giurisprudenza

- La giurisprudenza di legittimità ritiene che l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702-ter cod. proc. civ. possa essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione (Cass., 9 aprile 2019, n. 9943; Cass., 12 giugno 2018, n. 15370). L'errore di forma è suscettibile di sanatoria *ex art. 156* cod. proc. civ. ove il ricorso stesso sia stato notificato nel termine prescritto a pena di decadenza per l'utile introduzione del gravame. In senso conforme anche Cass., 5 marzo 2020, n. 6318; Cass., 30 settembre 2019, n. 24379; Cass., 14 maggio 2019, n. 12796; Cass., ord. 12 maggio 2016, n. 9808; Cass., ord. 19 aprile 2016, n. 7712; Corte d'Appello di Catania, 29 marzo 2019.
- Nel procedimento sommario di cognizione, **anche l'ordinanza di rigetto della domanda è appellabile *ex art. 702-quater* cod. proc. civ.**, il cui richiamo al sesto comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ. va letto in continuità con il precedente quinto comma, quest'ultimo riferito sia all'accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un'appellabilità "*secundum eventum litis*" (in tal senso, cfr. Cass., 16 maggio 2017, n. 12170; Cass., 8 marzo 2017, n. 5840; Cass., ord. 2 novembre 2015, n. 22387).



Compatibilità di specifici istituti con il procedimento sommario

1) Questione di competenza (1)

Secondo Cass., 24 agosto 2016, n. 17321:


- laddove il Giudice, a fronte di un'eccezione di parte o d'ufficio, **rilevi la propria incompetenza** (per materia, per valore o per territorio), dichiarerà detto difetto con **ordinanza** ai sensi dell'art. 702-ter, primo comma, cod. proc. civ., impugnabile con **regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ.**;
- nel caso in cui, «*pur **sussistendo la competenza del tribunale per territorio e per materia o valore (...) si tratti di controversia per cui il tribunale dovrebbe decidere a composizione collegiale***», il Giudice, con **ordinanza non impugnabile** ai sensi dell'art. 702-ter, secondo comma, cod. proc. civ., dichiara **l'inammissibilità del ricorso** per insussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'istruzione nelle forme del procedimento sommario;



Compatibilità di specifici istituti con il procedimento sommario

1) Questione di competenza (2)

- ove il Giudice consideri **infondata** l'eccezione di incompetenza



se ritiene di mantenere il procedimento **nell'ambito della sommarietà**, decide la competenza insieme al merito, **con il provvedimento definitivo** (nel rito sommario non è applicabile l'art. 187 cod. proc. civ.), impugnabile (a) per la **sola competenza**, con regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 cod. proc. civ.; (b) **per la competenza e per il merito**, con l'appello ex art. 702-quater (cfr. Cass., ord. 18 novembre 2019, n. 29806).

se ritiene che non sussistano i presupposti ex art. 702-bis e dispone il **passaggio al rito ordinario**, «*in alcun modo* [sia che il Giudice nulla dica in merito all'eccezione, sia che la reputi infondata] ... *la relativa ordinanza assume il valore di decisione affermativa sulla competenza*», atteso che, applicandosi al rito ordinario l'art. **187 cod. proc. civ.**, l'ordinanza con cui il giudice delibi la sola questione di competenza **deve essere preceduta dall'invito a precisare le conclusioni.**



Compatibilità di specifici istituti con il procedimento sommario

2) La chiamata in causa del terzo

- Tribunale di Genova, ord. 16 gennaio 2010: considerando che l'ultimo comma dell'art. 702-bis cod. proc. civ. consente **solo la chiamata del terzo in garanzia**, non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo responsabile esclusivo, in quanto la stessa non può essere equiparata a quella prevista dalla suddetta norma.
- Prot. proc. somm. di cogn., Osservatorio di Verona, 2010: ammissibile **anche la chiamata in causa per comunanza ex art. 106 cod. proc. civ.** (il giudice dovrà però valutare con più attenzione la compatibilità della sommarietà con l'estensione del contraddittorio). Ammissibili anche l'**intervento volontario di terzi** e la chiamata in causa di terzi per ordine del giudice (ARIETA; BALENA; CARADONNA; OLIVIERI).
- Tribunale di Verona, ord. 5 febbraio 2010: «*Nel nuovo rito sommario, regolato dagli art. 702 bis ss. c.p.c., è ammissibile la chiamata di terzo "iussu iudicis" ex art. 107 c.p.c.*».
- Tribunale di Bari, ord. 14 marzo 2014: «*Osservato che, sebbene gli artt. 702 bis e ss. c.p.c. non dicano nulla sulla possibilità di chiamata in causa da parte dell'attore, devono ritenersi applicabili le regole dettate per il rito ordinario dall'art. 183 c.p.c., con la conseguenza che **anche l'attore potrà chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, ove tale esigenza sorga dalle difese del convenuto***».



Compatibilità di specifici istituti con il procedimento sommario

3) Vicende anomale del processo

- Con riferimento alla **mancata comparizione** delle parti, all'**interruzione** e all'**estinzione** del processo, non si pongono particolari dubbi sull'applicabilità della disciplina ordinaria (ROMANO).
- Con riferimento all'applicazione della **sospensione**, invece, la giurisprudenza appare restrittiva alla luce del principio di diritto, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui:
- «Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione di all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione **di pregiudizialità** rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di **sospensione necessaria**, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o venga **invocata l'autorità di una sentenza resa in un altro giudizio** e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, terzo comma, c.p.c., disporre **il passaggio al rito della cognizione piena**. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.» (cfr. Cass. 13 novembre 2020, n. 25660; Cass., 30 gennaio 2017, n. 2272; nello stesso senso, vedi anche Cass., 7 dicembre 2018, n. 31801; Cass., ord. 11 aprile 2016, n. 7092; Cass., ord. 27 ottobre 2015, n. 21914; Cass., ord. 6 maggio 2015, n. 9138 e Cass., ord. 24 ottobre 2014, n. 22605; Cass., ord. 2 gennaio 2012, n. 3).



Compatibilità di specifici istituti con il procedimento sommario

4) Art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

- Tribunale di Reggio Emilia, 25 settembre 2012, sent. n. 1569: «*Nonostante il comma 1 parli di 'sentenza', l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. è poi generalmente riferita a tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, quali volontaria giurisdizione, cautelari ante causam, sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c.*».
- Nello stesso senso si sono espressi anche Tribunale Reggio Emilia, 18 aprile 2012; Tribunale Piacenza, 15 novembre 2011 n. 855; Tribunale di Lamezia Terme, ord. 12 luglio 2011.



Compatibilità di specifici istituti con il procedimento sommario

5) Art. 1137 cod. civ.

- Corte d'Appello di Milano, 26 marzo 2019, n. 1349: «L'art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle delibere condominiali, che vanno pertanto proposte con atto di citazione, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c.; tuttavia nessuna disposizione di legge esclude che **l'impugnativa della delibera condominiale possa essere proposta anche con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.**, ove l'attore opti per il rito sommario di cognizione».



La compatibilità del procedimento sommario con i riti speciali:

1) Rito del lavoro e rito cd. locatizio (1)

- A favore della **compatibilità** con il rito del lavoro e con il rito c.d. locatizio:
 - Trib. Taranto, 1° giugno 2018;
 - Tribunale di Savona, ord. 11 febbraio 2016;
 - Tribunale di Brescia, ord. 15 ottobre 2014;
 - Corte d'Appello di Palermo, 4 dicembre 2013;
 - Tribunale di Modena, ord. 21 giugno 2011;
 - Tribunale di Napoli, ord. 25 gennaio 2011; Tribunale di Napoli, ord. 15 maggio 2010;
 - Tribunale di Lamezia Terme, ord. 12 marzo 2010.
- Motivazioni a favore della compatibilità:
 - l'art. 702-bis cod. proc. civ. prevede una preclusione solo in relazione alle cause che rientrano nella competenza del collegio;
 - il rito sommario è alternativo sia al rito ordinario di cognizione, sia al rito delle cause di lavoro e assimilabili;
 - la collocazione sistematica del rito sommario (Libro IV del codice di procedura) ne fa desumere la compatibilità con le cause instaurabili sia con il rito ordinario, sia con il rito speciale laburistico;
 - la previsione per la quale in caso di mutamento del rito il giudice fissa l'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. deve essere interpretata come riconoscimento del passaggio da un rito all'altro in difetto dei presupposti di quello sommario (e quindi il mancato richiamo anche all'art. 420 cod. proc. civ. è stata una mera dimenticanza del legislatore);
 - il rito sommario riveste caratteri di utilità anche per il rito del lavoro che, benché già snello e celere, può beneficiare dell'ulteriore speditezza del sommario per effetto di una definizione del giudizio con modalità più elastiche.



La compatibilità del procedimento sommario con i riti speciali:

1) Rito del lavoro e rito cd. locatizio (2)

- A favore della **incompatibilità** con il rito del lavoro e con il rito c.d. locatizio:
 - Tribunale di Milano, ord. 16 giugno 2015;
 - Tribunale di Torino, ord. 29 agosto 2014;
 - Tribunale di Modena, ord. 17 gennaio 2013;
 - Corte d'Appello di Reggio Calabria, 1° marzo 2012;
 - Corte d'Appello di Lecce, 16 marzo 2011;
 - Tribunale di Modena, ord. 18 gennaio 2010;
 - Prot. Proc. somm. di cogn., Tribunale di Mantova, 2010;
 - Prot. proc. sommario di cogn., Roma 2010;
 - Prot. Proc. somm. Di cogn., Osservatorio di Bologna, 2010;
 - Schema sul proc. somm. di cogn., Tribunale di Modena, 21 dicembre 2009;
 - Prot. proc. somm. di cogn., Osservatorio di Verona, 2010.
- Motivazioni a favore della **incompatibilità**:
 - la norma richiama come parametro del contenuto del ricorso introduttivo soltanto l'art. 163 cod. proc. civ. (e non anche l'art. 420 cod. proc. civ.);
 - l'art. 702-ter cod. proc. civ. laddove prevede, in caso di mutamento del rito da sommario a ordinario, la fissazione dell'udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ. sembra voler qualificare il procedimento sommario come alternativo al solo procedimento ordinario;
 - nei processi soggetti al rito del lavoro sono individuabili specifiche preclusioni istruttorie che maturano sin dalla costituzione delle parti in giudizio (artt. 414, 416 cod. proc. civ.) e che non si riscontrano nel procedimento sommario ove è possibile dedurre mezzi di prova e produrre documenti anche in udienza;
 - il rito del lavoro assicura già una sufficiente speditezza della trattazione;
 - l'art. 54 della Legge n. 69/09 indica il modello del processo del lavoro e il modello del processo sommario come tra loro alternativi.



La compatibilità del procedimento sommario con i riti speciali:

1) Rito del lavoro e rito cd. locatizio (3)

Circa **gli effetti derivanti dall'incompatibilità** del procedimento sommario con il rito del lavoro e con il rito c.d. locatizio sono presenti **due distinti orientamenti**.

In caso di introduzione di procedimenti giuslavoristi ovvero locatizi con procedimento sommario, difatti:



taluni ritengono che il Giudice possa limitarsi a **pronunciare il mutamento del rito**.

In questo senso:

- Tribunale di Torre Annunziata, ord. 10 febbraio 2010;
- Tribunale di Mantova, ord. 7 giugno 2012.

altri invece ritengono che il Giudice non possa far altro che concludere il procedimento con declaratoria in rito:

In questo senso:

- Tribunale di Milano, ord. 16 giugno 2015;
- Tribunale di Modena, ord. 17 gennaio 2013: «Naturale conseguenza scaturente dall'errata scelta del rito consiste infatti nella chiusura anticipata del processo con **declaratoria in rito**, essendo viceversa ammesso il mutamento di esso unicamente in ipotesi in cui il fenomeno sia espressamente previsto dalla legge».



La compatibilità del procedimento sommario con i riti speciali:

1) Altri procedimenti - segue

- Opposizione a decreto ingiuntivo:
 - **Compatibile** secondo: Tribunale di Treviso, 8 ottobre 2018; Tribunale di Vercelli, ord. 23 marzo 2016; Tribunale di Bologna, ord. 28 maggio 2015; Prot. proc. somm. di cogn., Osservatorio di Verona, 2010; Prot. proc. somm. di cogn., Tribunale di Mantova, 2010.
 - Secondo Cass., 10 maggio 2017, n. 11479, «*l'opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali è regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché il relativo atto introduttivo deve avere la forma del ricorso e non dell'atto di citazione*». Nello stesso senso: Cass., 26 settembre 2019, n. 24069; Cass., 14 maggio 2019, n. 12796.
 - **Incompatibile** secondo: Orientamenti del CSM, 24-26 maggio 2010, Prot. proc. sommario di cogn., Osservatorio romano giust. civile, 4 febbraio 2010
- Opposizione all'esecuzione:
 - **Compatibile** secondo: Cass., 4 agosto 2016, n. 16380; Orientamenti del CSM, 24-26 maggio 2010, Prot. proc. somm. di cogn., Tribunale di Mantova, 2010.
 - **Incompatibile** secondo: Prot. proc. somm. cogn., Osservatorio Bologna, 2010; Prot. proc. somm. di cogn., Osservatorio di Verona, 2010.



La compatibilità del procedimento sommario con i riti speciali:

2) Altri procedimenti - segue

- Opposizione agli atti esecutivi:
 - **Compatibile** secondo: Prot. proc. somm. di cogn., Tribunale di Mantova, 2010.
 - **Incompatibile** secondo: Cass., 4 agosto 2016, n. 16380; Orientamenti del CSM, 24-26 maggio 2010, Prot. proc. somm. cogn., Osservatorio Bologna, 2010; Prot. proc. somm. di cogn., Osservatorio di Verona, 2010; Prot. proc. somm. di cogn., Osservatorio romano giust. civile, 4 febbraio 2010.
- Procedimenti cautelari e domande cautelari in corso di causa:
 - **Compatibile** secondo: Tribunale di Palermo, ord. 28 dicembre 2015; Tribunale di Napoli, ord. 22 luglio 2015.
 - **Incompatibile** secondo: Prot. proc. somm. cogn., Osservatorio Bologna, 2010; Prot. proc. somm. di cogn., Osservatorio di Verona, 2010; Prot. proc. sommario di cogn., Osservatorio romano giust. civile, 4 febbraio 2010.
 - l'introduzione con ricorso *ex art. 702-bis* cod. proc. civ. del **procedimento di merito instaurato successivamente alla fase cautelare**, invece è **pacificamente ammessa** (Orientamenti del CSM, 24-26 maggio 2010; Prot. proc. somm. di cogn., Tribunale di Mantova, 2010; Prot. proc. sommario di cogn., Osservatorio romano giust. civile, 4 febbraio 2010).



Il Disegno di Legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

In data 9 gennaio 2020 è stato presentato al Senato della Repubblica il Disegno di Legge n. 1662 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; ad oggi, il Disegno di Legge è tuttora in corso di esame in commissione.

Quanto al concreto svolgimento del procedimento, in base al DdL il legislatore delegato dovrà prevedere:

- l'**obbligatorietà** del processo sommario di cognizione per i procedimenti in cui il giudice decide in composizione monocratica (cfr. art. 3, primo comma, lett. b), DDL n. 1662);
- un'articolazione del processo che permetta alle parti di realizzare il contraddittorio prima dell'udienza di comparizione: al ricorrente sarà concesso di proporre le domande, le chiamate in causa e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal resistente nella comparsa di risposta; a sua volta, quest'ultimo, avrà la facoltà di precisare o modificare le domande e le eccezioni proposte solo in quanto conseguenti alle repliche del ricorrente. Il giudice, se richiesto dalle parti durante l'udienza, concederà ulteriori termini perentori per la produzione di nuovi documenti e per l'indicazione dei mezzi di prova, nonché per le eventuali prove contrarie (cfr. art. 3, primo comma, lett. b), DDL n. 1662);



(segue) Il Disegno di Legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

- una puntuale disciplina relativa alle conversioni di rito tra collegio e giudice monocratico (cfr. art. 3, primo comma, lett. d), DDL n. 1662);
- la modifica del Decreto «Taglia Riti» (D. Lgs. 150/2011) in conformità a quanto disposto dal Disegno di Legge in commento (cfr. art. 3, primo comma, lett. e), DDL n. 1662).



Contatti

Valeria Mazzoletti, partner

Email: valeria.mazzoletti@orsingher.com



Milano

Orsingher Ortu - Avvocati Associati
Via Privata Fratelli Gabba, 3
20121 Milano

T +39 02 89075050
F +39 02 62086008



Roma

Orsingher Ortu - Avvocati Associati
Foro Traiano, 1/A
00187 Roma

T +39 06 45599200
F +39 06 69970021